



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Appalto specifico per l'acquisto di apparati aggiuntivi per l'ampliamento dei sistemi ingegnerizzati Oracle Exadata della Regione del Veneto, comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 12 mesi**

**CIG n. A001331727, CUP n. H76G23000100008, CUI n. F80007580279202200054.**

# PARTE I: PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

## LOTTO 1

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Regione del Veneto, nel perseguire l'obiettivo strategico di confermarsi come erogatore di servizi infrastrutturali ed applicativi sia a strutture interne che ad altre Pubbliche Amministrazioni locali, ponendosi quale infrastruttura informatica di riferimento per l'ecosistema della PA regionale di cui fa parte, intende procedere all'acquisto di apparecchiature hardware e software in tecnologia Oracle.

La soluzione richiesta all'offerente si costituisce, a tutti gli effetti, di due espansioni esattamente speculari dei due sistemi Oracle Exadata attualmente in esercizio presso i due siti, primario a Venezia- Marghera e secondario a Padova, di Regione del Veneto.

### ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE RICHIESTA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 soluzioni di espansione assolutamente identiche nei contenuti che verranno installate nei sistemi ingegnerizzati Oracle Exadata presenti uno nel sito primario di Venezia-Marghera e uno nel sito secondario di Padova. Le due soluzioni costituiscono a tutti gli effetti un'espansione dei due sistemi ingegnerizzati Oracle Exadata. Gli apparati dovranno essere forniti con il relativo supporto e assistenza per 12 mesi.

La soluzione prevede le seguenti macro-componenti che verranno declinate nelle relative tabelle di dettaglio:

- Espansione DB Server Oracle Exadata Machine X9M-2 o superiori
- Espansione Storage Server Oracle Exadata Machine X9M-2 o superiori
- Espansione RAM Oracle Exadata Machine X9M-2 o superiori

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva per ciascun sito (2 in totale) che elencano i prodotti che compongono le tre macro-componenti:

- Espansione Exadata sito primario di Venezia - Marghera

ID	Codice	Descrizione	Q.tà
<b>1</b>	-	<b>Exadata Database Machine X9M-2 Storage Server Upgrades: model family</b>	-
1.1	7603437	Exadata Storage Server X9M-2 High Capacity (HC) with 1.5 TB persistent memory with rail kit (for field installation)	3
1.2	7603443	Exadata Database Machine X9M: Oracle Linux software image for storage server upgrades	1
1.3	B90693	Oracle Engineered Systems Upgrade Configuration Service: Storage Servers with Data Balancing (1-10 servers, 1 rack)	1
1.4	B63939	Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - Group III	3
<b>2</b>	-	<b>Exadata Database Machine X9M-2 Database Server upgrades: model family</b>	-
2.1	7603428	Exadata Database Server X9M-2 with 1 TB memory and 2 dual 25 G network cards with rail kit (for field installation)	2
2.2	7603434	Exadata Database Machine X9M: Oracle Linux software image for database server upgrades	1
2.3	B82260	Oracle Engineered Systems Upgrade Configuration Service: Database Servers (1-4 servers, 1 rack)	1

2.4	B63939	Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - Group III	2
2.5	7120053	Oracle 1/10 GbE Dual Rate SFP+ Short Range (SR) Transceiver	12
2.6	L68816	Exadata Storage Server Software - Disk DrivePerpetual	36
2.7	7603663	Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter, Mellanox	2
2.8	B63937	Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - Group I	4
<b>3</b>	-	<b>Exadata Database Machine Memory Upgrade</b>	-
3.1	7118250	Memory upgrade 768 GB (twelve 64 GB) DIMM (for field installation)	2

• Expansione Exadata sito secondario di Padova

ID	Codice	Descrizione	Q.tà
<b>1</b>	-	<b>Exadata Database Machine X9M-2 Storage Server Upgrades: model family</b>	-
1.1	7603437	Exadata Storage Server X9M-2 High Capacity (HC) with 1.5 TB persistent memory with rail kit (for field installation)	3
1.2	7603443	Exadata Database Machine X9M: Oracle Linux software image for storage server upgrades	1
1.3	B90693	Oracle Engineered Systems Upgrade Configuration Service: Storage Servers with Data Balancing (1-10 servers, 1 rack)	1
1.4	B63939	Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - Group III	3
<b>2</b>	-	<b>Exadata Database Machine X9M-2 Database Server upgrades: model family</b>	-
2.1	7603428	Exadata Database Server X9M-2 with 1 TB memory and 2 dual 25 G network cards with rail kit (for field installation)	2
2.2	7603434	Exadata Database Machine X9M: Oracle Linux software image for database server upgrades	1
2.3	B82260	Oracle Engineered Systems Upgrade Configuration Service: Database Servers (1-4 servers, 1 rack)	1
2.4	B63939	Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - Group III	2
2.5	7120053	Oracle 1/10 GbE Dual Rate SFP+ Short Range (SR) Transceiver	12
2.6	L68816	Exadata Storage Server Software - Disk DrivePerpetual	36
2.7	7603663	Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter, Mellanox	2
2.8	B63937	Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - Group I	4
<b>3</b>	-	<b>Exadata Database Machine Memory Upgrade</b>	-
3.1	7118250	Memory upgrade 768 GB (twelve 64 GB) DIMM (for field installation)	2

I prodotti informatici oggetto dell'offerta devono obbligatoriamente corrispondere a quelli sopraindicati, o equivalenti. L'equivalenza, ai sensi dell'allegato II.5 del Codice, dovrà garantire:

- la presenza di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti indicati, in particolare a titolo indicativo ma non esaustivo:
  - o Hardware sviluppato in sinergia con la componente Software;
  - o Integrazione di Hardware e Software con Oracle DB;

- o Classificazione “AL4 Fault Tolerant System” (tolleranza all’errore “5 nove” o 99,999% del tempo di utilizzo);
- o Singolo punto di controllo per monitoraggio/gestione HW infrastrutturale e SFW Oracle DB;
- o Latenze comprovate nell’ordine del microsecondo per garantire l’erogazione di servizi di eccellenza nell’ambito della convergenza infrastrutturale della PA;
- o Certificazione in soluzioni PCI-DSS per garantire le necessità di segregazione degli ambienti nell’ambito della convergenza infrastrutturale della PA;
- la loro perfetta integrazione nell’attuale sistema vale a dire che la soluzione proposta deve mantenere la compatibilità e retro-compatibilità con gli asset tecnologici interessati ed attualmente in esercizio, nel pieno delle loro funzionalità, che costituiscono il Sistema Informativo di Regione del Veneto e per i quali ne è già stata verificata la compatibilità.

L’offerente dimostra, nell’offerta economica, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

Qualora la ditta aggiudicataria fornisca prodotti equivalenti è necessario che la medesima produca, senza alcun onere per l’Amministrazione regionale, un ambiente di test presso la sede della Direzione ICT e Agenda Digitale al fine di dimostrare l’integrazione di funzionamento dei prodotti offerti con i sistemi attualmente in esercizio. Qualora le risultanze dei test non provassero detta integrazione ed equivalenza, l’aggiudicatario dovrà fornire i prodotti indicati nelle tabelle sopra, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, pena l’esclusione. Se l’aggiudicatario offrirà gli specifici prodotti indicati nelle tabelle sopra, non sarà necessario che alleggi alcuna documentazione tecnica, né che allestisca un ambiente di test.

Regione del Veneto si riserva, previa valutazione della documentazione di equivalenza presentata, l’accettazione o meno dell’offerta.

Dovranno essere inoltre previsti i servizi di impianto così come descritti di seguito:

### **Configurazione Exadata su entrambi i siti**

Vengono richiesti servizi di installazione e configurazione del software che consentano di massimizzare l’investimento tecnologico adattando la configurazione del prodotto alle specifiche esigenze dell’amministrazione sulla base delle best practice Oracle. Tali servizi dovranno essere erogati da personale specializzato del vendor.

I principali obiettivi e deliverables del servizio richiesto sono:

- Installare e configurare un cluster di macchine virtuali Oracle come da esigenze dell’amministrazione
- Collaborare con il team tecnico dell’amministrazione per trasferire le conoscenze sulla configurazione e la procedura di installazione
- Redigere la documentazione descrittiva delle attività di installazione e configurazione eseguite comprese le definizioni dei parametri
- Costruire documento di installazione personalizzata OEDA, completato insieme all’amministrazione

### **Patching del firmware Exadata su entrambi i siti**

Vengono richiesti i servizi di revisione e installazione delle patch più recenti. Tali servizi dovranno essere erogati da personale specializzato del vendor. Come prima fase il CSS Engineers di Oracle dovrà analizzare il livello di patch dell’attuale configurazione del sistema in esecuzione che ospita l’ambiente dell’amministrazione. Verranno raccolti i dati di configurazione e il livello di patch corrente. Quindi il Service Delivery Engineers (SDE) di Oracle CSS dovrà esaminare i dati raccolti e formulare raccomandazioni sulle patch sulla base del Best-Practice definitive dal vendor stesso. Dovrà produrre una relazione dettagliata dei risultati e le relative raccomandazioni che dovranno essere condivise e riviste con l’amministrazione.

Dovrà essere definito un piano di installazione delle patch consigliate nonché pianificato con l’amministrazione l’intervento di patching.

### **ARTICOLO 3 – CONSEGNA E INSTALLAZIONE**

Si riporta di seguito il dettaglio dei tempi massimi tollerati, per l'espletamento delle singole attività, a totale carico dell'aggiudicatario:

- Il materiale informatico, entro **40 giorni** dalla sottoscrizione del contratto, dovrà essere consegnato nei Data Center, primario e secondario, secondo la distribuzione che verrà esplicitata nel paragrafo seguente 3.1.;
- Il materiale informatico, entro **5 giorni** dall'avvenuta consegna, dovrà essere installato sui rack nei rispettivi Data Center, primario e secondario;
- Il nuovo sistema, entro **10 giorni** dall'avvenuta consegna, dovrà essere avviato, aggiornato, configurato e collaudato.

#### **3.1. Luogo di consegna, installazione e collaudo**

Nel rispetto delle tempistiche su indicate, i luoghi di consegna e relativa installazione saranno due:

- **Sito Primario:** Sede della Direzione ICT e Agenda Digitale – Palazzo Lybra – Parco Scientifico Tecnologico “Vega” – Via Pacinotti, 4, 20175, Venezia Marghera (VE);
- **Sito Secondario:** Sede del VSIX Nap del Nord Est - Galleria Spagna, 28, 35127, Padova (PD).

#### **3.2. Servizi di installazione e startup**

L'aggiudicatario, dovrà installare a regola d'arte gli apparati oggetto della fornitura in rack individuati dall'Amministrazione e già ospitati presso il sito primario di Marghera (VE) e il sito secondario di Padova (PD) nel rispetto dei tempi massimi indicati sopra e facendosi carico di eventuali trasporti o movimentazioni del materiale, che dovessero rendersi necessarie, fra le due sedi.

Inoltre dovrà portare a termine le operazioni di start-up e di configurazione con il sistema che, al termine delle attività, dovrà rispettare i seguenti requisiti di stato:

- correttamente collegato alla rete di alimentazione elettrica e la ridondanza di alimentazione essere stata testata con successo;
- correttamente connesso alla rete dati di Regione del Veneto e la ridondanza di connessione essere stata testata con successo;
- ogni componente dovrà essere stata montata, configurata e collaudata;
- il sistema dovrà essere operativo al 100% delle funzionalità previste e ogni sua eventuale componente software aggiornata alla versione che verrà ritenuta, dal personale tecnico preposto alle attività, più idonea al funzionamento in ambiente di produzione;
- i prodotti forniti dovranno essere resi funzionanti e consegnati unitamente alla documentazione con le istruzioni d'uso, istruzioni per la manutenzione e per l'installazione.

### **ARTICOLO 4 - SERVIZI DI ASSISTENZA E GARANZIA ON-SITE**

La ditta aggiudicataria assicura i servizi di assistenza e consulenza, per la messa a punto della configurazione iniziale e per l'analisi del funzionamento per 12 mesi a decorrere dalla positiva verifica funzionale delle soluzioni tecnologiche installate e configurate.

Durante tutto il periodo di supporto e manutenzione (12 mesi) l'Amministrazione Regionale avrà il diritto di scaricare direttamente dal portale del produttore Oracle, tutti gli aggiornamenti SW disponibili all'esercizio stesso.

Tutti i prodotti devono essere forniti con garanzia di un anno on-site durante i quali, nel caso di guasto di apparato, la ditta fornitrice dovrà provvedere ad inviarne in sostituzione uno, od il singolo componente guasto.

A tale scopo, in sede di offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa, va caricato un documento in cui dovranno essere indicati i riferimenti e le modalità per la comunicazione dei guasti e della relativa richiesta di sostituzione (numeri di telefono, indirizzi email, nominativi di referenti e quant'altro ritenuto utile e necessario).

Il materiale proposto in sede di offerta alla presente procedura di gara dovrà essere nuovo di fabbrica, consegnato negli imballi originali di fabbricazione, immune da vizi e perfettamente funzionante.

A tal fine il fornitore è tenuto per tutta la durata del contratto a garantire l'assenza di vizi, la presenza delle qualità promesse ed il buon funzionamento delle stesse ai sensi degli artt. 1490, 1497, 1512 del codice civile. In particolare, in presenza di difetti di conformità, l'amministrazione regionale avrà diritto, per tutta la durata della fornitura, al ripristino senza spese della conformità mediante riparazione o sostituzione delle attrezzature, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

## **PARTE II: CLAUSOLE CONTRATTUALI**

---

### **1. Oggetto**

Il presente appalto riguarda l'acquisto di apparati aggiuntivi per l'ampliamento dei sistemi ingegnerizzati Oracle Exadata della Regione del Veneto, comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 12 mesi, CIG n.

### **2. Durata**

Il contratto decorre dalla sottoscrizione delle parti e avrà una durata di 12 mesi, decorrenti dalla positiva verifica funzionale delle soluzioni tecnologiche installate e configurate.

### **3. Corrispettivi e modalità di fatturazione**

#### **3.1 Entità dell'appalto**

L'importo a base d'asta, per l'intera durata dell'appalto ammonta ad Euro 1.050.000,00 iva esclusa. Le offerte non potranno superare, a pena di esclusione, i predetti importi massimi.

Per l'espletamento della prestazione oggetto di gara sussistano rischi di interferenza che possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, la riduzione al minimo delle interferenze, sono stati tuttavia valutati pari a € 0,00 (zero), in quanto l'eliminazione e la riduzione dei rischi da interferenze sono ottenute con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nelle normative di riferimento della fornitura oggetto di gara e nel DUVRI generale allegato alla documentazione di gara.

L'importo di aggiudicazione si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri (generali e particolari) in conformità alle norme ed alle prescrizioni del presente Capitolato speciale.

### **3.2 Termini e modalità di fatturazione e di pagamento**

A seguito della consegna e installazione del materiale, si procederà alla verifica funzionale dello stesso.

All'esito positivo della verifica funzionale della soluzione tecnologica implementata, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, il RUP rilascerà il certificato di pagamento. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione della verifica funzionale. Sul punto si veda l'art. 125 del D.Lgs n. 36/2023.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, in un'unica soluzione, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario solo successivamente all'adozione della verifica funzionale ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Si fa presente che dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013.

Per il contratto in essere, il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture indirizzate a questa struttura è il seguente: 350EDA.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge del 04/08/06, n. 248. Verranno inoltre applicate le nuove regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n. 118/11 in vigore dall'01/01/15. L'oggetto/causale della fattura elettronica dovrà recare la seguente dicitura: "POC al POR FESR, azione 2.2.1 – contratto CIG n. A001331727, CUP n. H76G23000100008". Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto dall'art. 11, sesto comma, D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 6.

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **3.3 Revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo elaborati da ISTAT.

### 3.4 La fatturazione elettronica

Le fatture emesse dal Fornitore devono essere trasmesse in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, secondo il nuovo formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal D.lgs. n. 127/2015. Regione del Veneto provvederà a comunicare al Fornitore il Codice Univoco Ufficio che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, è necessario altresì indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

- a. **CIG**, ossia il Codice Identificativo Gara, codice univoco a livello nazionale che consente di identificare il contratto di riferimento, già comunicato a codesta impresa al momento del perfezionamento del contratto stesso;
- b. **CUP, ossia il codice unico progetto**
- c. **Estremi dell'impegno contabile**, che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.15 del tracciato fattura elettronica e consentirà a questa Amministrazione di acquisire automaticamente le fatture elettroniche ed archivarle correttamente nel sistema di contabilità, velocizzando in tal modo anche le operazioni di pagamento.

I soggetti non residenti in Italia che agiscono come fornitori della PA sono esclusi, alla data di pubblicazione del Bando, dall'obbligo di fatturazione elettronica. In tale caso, perdurando l'esclusione la fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione ICT e Agenda Digitale via pec all'indirizzo [ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it](mailto:ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it)

In ogni caso le fatture:

- dovranno esporre il dettaglio analitico della natura dei singoli servizi prestati, dell'ufficio o struttura della Direzione ICT e Agenda Digitale che ne abbia beneficiato, dei prezzi unitari per tipologia di servizio, delle quantità erogate (in termini di movimentazioni effettuate) e del prezzo complessivo per tipologia di servizio;
- dovranno comunque contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei loro valori economici di composizione.
- dovranno tassativamente riportare il Codice Univoco Ufficio poiché, tenuto conto della particolare coerenza della normativa in questione, l'invio di fatture prive di codici comporterà la restituzione al fornitore della fattura medesima.

La Direzione ICT e Agenda Digitale potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine al fatturato.

Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso i recapiti bancari indicati dal Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione, previa verifica:

- del D.U.R.C. del Fornitore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità acquisito d'ufficio dalla Direzione ICT e Agenda Digitale in caso di fornitore con sede in Italia;
- della regolarità del Fornitore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione in caso di fornitore con sede in Italia.

La Direzione ICT e Agenda Digitale potrà compensare, ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla stessa a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Capitolato.

Non saranno opponibili alla Direzione ICT e Agenda Digitale e non produrranno né il decorso dei termini di pagamento né l'esigibilità dei relativi crediti:

- le fatture, espressamente contestate, che non contengano le informazioni di cui al precedente comma 5° o non siano corredate della documentazione richiesta;

- le fatture espressamente contestate dalla Direzione ICT e Agenda Digitale, in tutto o in parte per fondate ragioni.

La Direzione ICT e Agenda Digitale, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il relativo servizio.

### **3.5 Legge 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria**

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi descritti dovranno essere registrati dall'Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'articolo 3 della medesima Legge 136/2010.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG di riferimento.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento alla Direzione ICT e Agenda Digitale dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria dovranno comunicare alla Direzione ICT e Agenda Digitale, prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'Appaltatore assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010. Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione ICT e Agenda Digitale ed alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **4. Verifica di conformità**

Il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione sarà soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, a verifica di conformità.

La verifica di conformità finale è avviata, entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, dal Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con l'appaltatore.

Le attività di verifica di conformità sono dirette ad accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

L'appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire l'Amministrazione procedente vi provvederà d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento. All'Atto della firma l'Appaltatore può iscrivere eventuali contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In ogni caso si riscontrassero irregolarità e/o disservizi nello svolgimento dei servizi, la Ditta aggiudicataria dovrà porvi rimedio in modo che ogni inconveniente sia eliminato a giudizio incontestabile della Direzione ICT e Agenda Digitale.

La verifica di conformità sarà attuata dall'Amministrazione anche in corso di esecuzione.

In particolare l'amministrazione effettuerà una verifica di conformità entro 10 giorni dalla messa in esercizio del materiale consegnato e installato, volta a verificare il corretto funzionamento dello stesso in ambiente di esercizio e la disponibilità di tutti i servizi previsti, compresi quelli di manutenzione e assistenza.

Nel caso in cui le verifiche di conformità non diano riscontro positivo, l'Amministrazione segnalerà all'Appaltatore le non conformità rilevate e ne chiederà l'immediata rimozione, provvedendo successivamente a nuova verifica. La procedura sarà reiterata se necessario sino al pieno soddisfacimento dei requisiti dell'Amministrazione e al completamento dell'intervento a regola d'arte.

È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi e/o difetti anche in relazioni a parti, componenti e funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità e la responsabilità e le garanzie che ad esso fanno capo per effetto del contratto e delle leggi in vigore.

Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere ed effettuare i controlli a campione che riterrà necessari per verificare la corretta esecuzione del contratto.

## **5. Obblighi dell'operatore economico**

L'operatore economico aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere assunto dall'impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto con l'impresa medesima. L'operatore economico aggiudicatario, inoltre, deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. 12/05/99 n. 68.

L'operatore economico è altresì obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, a richiesta dell'Amministrazione, la documentazione utile a dimostrare il rispetto e l'adempimento delle normative vigenti e future inerenti il rapporto di lavoro del personale impiegato nel servizio. Il mancato invio comporterà la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione.

In caso di inadempienza contributiva e retributiva nei confronti del personale addetto all'appalto troverà applicazione l'art. 11, sesto comma, D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di instaurato contenzioso dinanzi alla Direzione territoriale del Lavoro, la Direzione ICT e Agenda Digitale si riserva di sospendere i pagamenti per la parte corrispondente alle somme vantate dai lavoratori nei confronti del soggetto aggiudicatario, datore di lavoro.

In ogni caso, al verificarsi di gravi ovvero di ripetuti inadempimenti da parte dell'appaltatore nel pagamento delle retribuzioni, la Direzione ICT e Agenda Digitale potrà risolvere automaticamente il contratto e riscuotere la cauzione definitiva, con riserva di richiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto dell'appalto dovranno possedere le caratteristiche descritte nei rispettivi Capitolati Tecnici e quelle migliorative eventualmente offerte.

L'operatore economico aggiudicatario si riterrà sin d'ora responsabile per eventuali danni diretti o indiretti arrecati a persone e/o cose dovute a negligenza e/o colpa dell'impresa stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto, sollevando fin da ora l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario i rischi di perdite e danni alle apparecchiature ed ai programmi derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato. L'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. Sono fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione.

Con la stipula del Contratto, l'operatore economico aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni

contrattuali riferibili all'operatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato con deliberazione n. 1939 del 28/10/2014, pena la risoluzione del contratto, consultabile sul sito istituzionale al seguente link: <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=284742>.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto – subappalto.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al capoverso precedente.

## **6. Obblighi in materia di antimafia**

L'appalto è soggetto alle disposizioni in materia di antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965, al DPR n. 252/1998 e al D.Lgs n. 159 del 2011.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.

Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

## **7. Sicurezza**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. E' tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'Appaltatore o il subappaltatore devono munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgono le attività oggetto del presente appalto di tessera di riconoscimento in conformità all'articolo 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 81/2008 e all'articolo 5 della Legge n. 136/2010 con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (Legge n. 136/2010). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

## **8. Cessione del contratto e Subappalto**

E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. (art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023).

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 cui espressamente si rinvia.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Ai lavoratori in subappalto è applicato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023. L'affidatario è altresì responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119, comma 15, D.Lgs. n. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, Dls. n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
- d) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- e) che il contratto di subappalto indichi puntualmente l'ambito operativo dello stesso, sia in termini prestazionali che economici e contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- f) che il contratto di subappalto si conformi alla disciplina dettata dal Codice di comportamento approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 1939 del 28/10/2014 per cui il subappaltatore si dovrà impegnare a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto, ai fini del pagamento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del contratto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto – subappalto.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

## **9. Garanzia definitiva**

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del D. Lgs. 36/2023) una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8, D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile.

Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva si rinvia a quanto indicato per la cauzione provvisoria in sede di Disciplinare.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

## **10. Penali**

Per il maggior tempo impiegato nella consegna, installazione e configurazione del materiale informatico oltre il termine indicato all'art. 1 del presente Capitolato speciale ovvero il termine migliorativo offerto, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, riscontrati a seguito delle verifiche svolte nel corso della durata contrattuale, che daranno luogo all'applicazione della penale, saranno contestati dall'Amministrazione al Fornitore per iscritto a mezzo PEC. Quest'ultimo dovrà comunicare attraverso lo stesso mezzo le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contraente, a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata al Fornitore la penale sopra stabilita a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale; l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione procedente, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Ai fini dell'applicazione della penale sarà richiesta l'emissione, in occasione della fatturazione dei servizi che hanno visto l'applicazione della penale, di una nota di credito. Si ricorda che la nota di credito dovrà essere emessa contestualmente all'emissione della fattura o al massimo il giorno successivo lavorativo; in caso contrario la fattura sarà respinta. La nota di credito dovrà specificatamente riferirsi alla fattura dei servizi che hanno visto l'applicazione della penale e dovrà riportare il cig del contratto, gli estremi dell'impegno e i riferimenti della nota di applicazione della penale.

A garanzia del pagamento della/e penale/i, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture fino all'emissione della nota di credito dell'importo della/e penale/i stessa/e.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni, in particolare per le spese sostenute per la fornitura del servizio da parte di altra impresa; l'Amministrazione si riserva altresì, in caso di inadempienza e in presenza di particolari casi di necessità, stabiliti a giudizio insindacabile della stessa,

la possibilità di ricorrere a prestazioni di terzi in via d'urgenza, ponendo il relativo onere a carico dell'impresa aggiudicataria.

Qualora vengano comminate all'impresa aggiudicataria penalità pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il rapporto negoziale.

## **11. Spese di appalto, contratto ed oneri diversi**

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste, le spese di viaggio e di trasferta di tutto il personale (dipendenti, collaboratori, rappresentanti del titolare etc.) e in generale tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle attività appaltate.

Allo stesso fanno inoltre carico le spese per la stipula del contratto e per la registrazione dello stesso.

## **12. Risoluzione del contratto e recesso**

L'Amministrazione Regionale ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto che scaturirà dall'aggiudicazione dell'appalto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dal presente Capitolato speciale.

Inoltre si potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato speciale, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del contratto;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dell'appalto;
- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del servizio e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsiasi ragione da parte della Committente;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- cessione del contratto e subappalto non autorizzato;
- nel caso di transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, così come previsto dall'art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010;
- nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato speciale.

Fatti salvi i casi previsti dal presente Capitolato speciale di risoluzione automatica del contratto al verificarsi degli eventi dallo stesso previsti, qualora fosse riscontrato l'inadempimento di obblighi contrattuali ovvero un'esecuzione del contratto difforme dalle condizioni stabilite dal Capitolato speciale o non a regola d'arte, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'operatore economico aggiudicatario a conformarsi a tali condizioni (indicando le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di riparazione o di sostituzione etc.) entro il termine perentorio di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intenderà automaticamente risolto con rivalsa sulla cauzione prestata. Restano fermi l'applicazione delle penali e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nell'ipotesi di cui sopra è in ogni caso in potere dell'Amministrazione il diritto di procedere con l'esecuzione in danno, con imputazione all'operatore economico aggiudicatario della maggior spesa dalla medesima sostenuta.

L'Amministrazione avrà diritto, ai fini dell'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto, di rivalersi sulle somme dovute all'operatore economico aggiudicatario non liquidate, salva ogni ulteriore rivalsa per qualsivoglia danno e spesa sostenuti dall'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione Regionale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione formale all'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione regionale sarà tenuta al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione regionale.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione regionale procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **13. Tutela della privacy e trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione all'appalto specifico di cui si tratta (ovvero comunque acquisiti a tal fine da parte della Regione del Veneto) è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di gara in oggetto, con utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate e nei modi/limiti necessari per perseguire la predetta finalità.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto - Giunta Regionale. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 (pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018) è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, con sede in Venezia Marghera, Complesso VEGA, Palazzo Lybra, Via Pacinotti n. 4. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è la Commissione Mista Stato-Regioni.

Il conferimento di tali dati è necessario al fine di esperire le procedure di legge per l'affidamento dell'incarico oggetto del presente Capitolato. La loro mancata indicazione può precludere tale attribuzione e, conseguentemente, la partecipazione alla presente procedura. I dati raccolti non saranno pubblicati. I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai concorrenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento.

I concorrenti possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a Cannaregio 168 - 30121 Venezia, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it).

I concorrenti hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - ROMA (email: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it); PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it); centralino +39 06.696771).

### **14. Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venisse promossa azione giudiziaria nei confronti dell'Amministrazione Regionale da parte di terzi che vantino diritti a riguardo, l'operatore economico assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'aggiudicatario si obbliga a dare immediato avviso all'Amministrazione Regionale di qualsiasi azione giudiziaria di rivendicazione o questione promossa da terzi di cui al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'Amministrazione Regionale (fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della medesima) ha facoltà di dichiarare risolto il contratto recuperando le somme versate.

### **15. Termini e comminatorie**

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato speciale e nel contratto da stipulare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'operatore economico aggiudicatario.

## **16. Foro competente**

Per tutte le controversie relative ai rapporti con la con la Direzione ICT e Agenda Digitale sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

## **17. Normativa applicabile**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale si fa espresso rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché più in generale alla normativa nazionale vigente in materia.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e verrà successivamente regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 955/82 e ss.mm.ii.